



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 206 del 12 maggio 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, DELLA CASA, TRIPODI, COLAROSSO, SIMEONI,
CAPOLEI e CANGEMI**

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ IDRICA DEL LAZIO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI – IV – I – VII – VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Istituzione dell’autorità idrica del Lazio”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 12/05/2025 00:45:15

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 12/05/2025 08:17:09

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 12/05/2025 10:00:51

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 12/05/2025 10:15:33

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 12/05/2025 10:38:30

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 12/05/2025 14:46:19

Firmato digitalmente da: Giuseppe
Emanuele Cangemi
Data: 12/05/2025 15:05:20

RELAZIONE

PREMESSA:

1. Criticità del sistema e frammentazione gestionale

Sul piano gestionale, nel Lazio gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sulla base dei quali è organizzato il Servizio Idrico Integrato (SII) sono fermi alla frammentazione definita dalla Legge regionale n.6 del 1996 che prevedeva cinque ATO:

- ATO 1 Lazio Nord – Viterbo con 300 mila abitanti su 60 comuni;
- ATO 2 Lazio Centrale – Roma con 3,9 milioni di abitanti su 113 comuni;
- ATO 3 Lazio Centrale – Rieti con 200 mila abitanti su 81 comuni;
- ATO 4 Lazio Meridionale – Latina con 700 mila abitanti su 38 comuni;
- ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone con 500 mila abitanti su 86 comuni;
- Altre tipologie di gestioni (e.g. in economia, affidamento diretto, etc.) con 300 mila abitanti su 30 comuni.

Tale configurazione non permette il raggiungimento di una scala gestionale efficiente e danneggia le aree geografiche connotate da elevate criticità economico-territoriali, nelle quali i consumatori sono serviti da infrastrutture inadeguate e subiscono un rapporto qualità/prezzo del servizio inferiore rispetto ad altre realtà geografiche. Inoltre, la logica locale e l'assenza di una regia nazionale mal si conciliano con la crescente necessità di investire in opere che interessano più ATO, anche per fronteggiare le sfide indotte dalla crisi climatica e la necessità di gestione ottimale della risorsa idrica.

A evidenza di quanto detto sopra, nella Regione alcune gestioni stanno affrontando delle criticità di particolare rilievo:

- le criticità evidenziate dall'ATO1 (Lazio Nord – Viterbo) di garantire la copertura delle spese in conto capitale per affrontare il Piano degli Interventi, delle spese operative per la presa in carico delle gestioni residuali e dei costi energetici non coperti dal sistema tariffario;
- la dipendenza idrica di numerosi comuni dell'ATO3 (Lazio Centrale – Rieti) dal sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore;
- la richiesta formale alla Regione Lazio di ATO1 (Lazio Nord – Viterbo) e ATO3 (Lazio Centrale – Rieti) per la predisposizione di una derivazione idrica integrativa, nell'ambito della realizzazione del progetto del nuovo tronco superiore dell'acquedotto del Peschiera, a servizio dei citati ATO;
- la richiesta da parte dell'Ente di governo dell'ambito ATO1 (Lazio Nord – Viterbo) dell'annessione dell'ATO1 all'ATO2 (Lazio Centrale – Roma) con conseguente estensione del perimetro gestionale oggi affidato ad Acea ATO2 S.p.A.;
- i problemi gestionali e di definizione tariffaria riferiti all'ATO4 (Latina) conseguenti anche all'ingresso nel servizio di un operatore (Italgas) senza alcuna esperienza nelle attività del SII.

Tali evidenti necessità di superare la frammentazione territoriale rendono non più procrastinabile la costituzione di un ATO unico regionale anche per guidare la transizione verso una rete idrica di interesse regionale.

2. Benefici regionali di un ATO unico nel Lazio

Tale situazione rende necessaria una accelerazione sull'ammodernamento delle infrastrutture idriche della Regione per aumentare la flessibilità di utilizzo della risorsa e la tutela della stessa.

Stanti le criticità sopra descritte, la creazione di un unico ambito idrico nel Lazio con una gestione della risorsa guidata da una strategia regionale permetterebbe, da un lato, di aumentare l'efficienza nella gestione industriale e gli investimenti, ossia di:

- efficientare l'uso e la tutela della risorsa idrica attraverso il miglioramento dei parametri di qualità tecnica quali, ad esempio, la riduzione delle perdite;
- ottimizzare gli investimenti sul territorio attraverso la forte capacità attrattiva di un grande gestore industriale regionale, in grado di realizzare investimenti finanziati in tempi contingentati, convergendo risorse nazionali legate a investimenti sul settore (i.e. riuso e depurazione, qualità e digitalizzazione);
- raggiungere economie di scala, ad esempio attraverso una più efficiente pianificazione degli acquisti, aumentando il potere negoziale di un gestore dalle maggiori dimensioni, e degli investimenti tecnologici, facendo beneficiare anche i territori meno popolati di quelle tecnologie che presentano importanti investimenti iniziali in conto capitale;
- ottenere l'allineamento dei livelli tariffari a beneficio degli utenti degli ATO che attualmente hanno tariffe più alte della media regionale.

Dall'altro, un ATO regionale porterebbe anche a migliorare la disponibilità della risorsa, ottimizzando l'incontro tra domanda e offerta idrica, permettendo di:

- interconnettere le reti del sistema idrico integrato al fine di offrire flessibilità in relazione alle esigenze del perimetro regionale nei suoi differenti usi (potabile, agricolo, industriale);
- pianificare interventi per il riuso della risorsa idrica depurata.

Un unico gestore del sistema idrico integrato regionale, oltre a portare i benefici sopracitati alla gestione del servizio, permetterebbe di garantire un'interlocuzione univoca e risposte puntuali alle esigenze territoriali, con la possibilità di creare sinergie mediante interventi pianificati per la realizzazione di una rete interconnessa a beneficio delle realtà locali.

Considerato che l'art.4, comma 4 del D. Lgs.18/2023 dispone che "I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s)."

Considerato che l'art. 147, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della L. 164/2014, prevede che le Regioni possano modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

La presente proposta di legge è costituita da 25 articoli. Per quanto concerne gli oneri finanziari a carico della Regione è stata prevista una clausola di non onerosità. Gli oneri previsti nell'articolato non hanno impatto finanziario sul bilancio regionale in quanto i predetti costi, già previsti nelle singole articolazioni delle originarie cinque ATO, rientranti nei medesimi ambiti territoriali ottimali.

Art.1
(ATO Unico Regionale)

1. Al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della L. 164/2014 che prevede che le Regioni possano modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali avendo a riferimento l'unità del bacino idrografico e dei bacini idrografici contigui, viene istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale per la Regione Lazio (ATO Lazio).

Art. 2
(L'Ente di Gestione)

1. L'ambito territoriale Ottimale Unico del Lazio è gestito dall'Ente denominato "Autorità Idrica del Lazio" che persegue l'unicità della gestione su scala regionale.
2. L'Autorità Idrica del Lazio ha personalità giuridica di diritto pubblico, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni, le Province, ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'Autorità Idrica svolge le funzioni previste per l'ente di governo dell'ambito dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, è responsabile del governo:
 - a) della risorsa acqua e svolge funzioni di coordinamento alla vigilanza ed indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua, con riferimento agli accordi interregionali di settore, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sugli operatori pubblici e privati coinvolti nel sistema idrico regionale
 - b) del servizio idrico integrato del Lazio, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte.

Art. 3
(Gli organi)

1. Sono organo dell'Autorità Idrica:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) l'Assemblea.

Art. 4
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Unico Regionale, dai Presidenti delle Province o loro delegati.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali di cui al comma 1 deliberano, secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti, la propria adesione all'Autorità Idrica.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 147, comma 1-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
4. L'assemblea è convocata nella sua prima seduta dal Commissario Straordinario di cui all'art. 23 della presente legge. L'assemblea, nella sua prima seduta, approva altresì lo Statuto.
5. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal presidente del Consiglio Direttivo in carica, che la presiede.
6. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione e nelle successive, se è rappresentato almeno un terzo secondo i criteri di cui al comma 5.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo i criteri di cui al comma 5.
8. I delegati rappresentanti delle Province partecipano ai lavori dell'Assemblea con funzioni consultive e senza diritto di voto.
9. I componenti dell'Assemblea non percepiscono alcuna indennità.

Art. 5
(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo sulle funzioni di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) e c), attraverso lo svolgimento delle funzioni previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di Servizio Idrico Integrato in coerenza con gli Accordi di Programma Quadro (APQ) relativi alla risorsa idrica e in particolare:

- a) approva il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;
- b) approva lo schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare;
- c) esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house;
- d) approva il Piano d'Ambito;
- e) approva le tariffe del Servizio Idrico Integrato;
- f) approva il Piano degli Interventi;
- g) approva la Carta del Servizio;
- h) definisce di Accordi di Programma per l'utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo;
- i) determina la tariffa dell'acqua all'ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa) nel rispetto delle norme di settore;

2. L'Assemblea, inoltre, provvede all'approvazione:

- a) del programma e della reazione annuale prodotta dal Presidente;
- b) della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale;
- c) dei regolamenti di organizzazione interna;
- d) del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

Art. 6
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni, rinnovabile per altri tre anni ed ha la rappresentanza legale dell'Autorità Idrica ed ha la responsabilità dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'ente, coordinandone la struttura operativa, e provvede in particolare:

a) al governo della risorsa idrica attraverso:

- 1) la proposta di definizione di Accordi di Programma per l'utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo;
- 2) il concorso alla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa) nel rispetto delle norme di settore;
- 3) la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica;
- 4) il concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie regionali ed interregionali interconnesse;
- 5) il controllo e la proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale;
- 6) la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti;
- 7) l'individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Primario interregionale e per l'uso plurimo della risorsa;

b) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 aprile 2014, n.5 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di Servizio Idrico Integrato;

c) alla predisposizione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;

d) alla predisposizione dei regolamenti interni di organizzazione;

e) alla proposta della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;

f) alla predisposizione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

2. Il Presidente percepisce un compenso pari al compenso di un assessore regionale.

Art. 7
(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è eletto su base provinciale; Il voto dei comuni è ponderato in rapporto alla popolazione rappresentata. Ogni Comune è rappresentato dal proprio Sindaco o suo delegato.
2. Il Consiglio è composto da 21 componenti così suddivisi: le assemblee Provinciali di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone e Roma esprimono 3 componenti, Roma Capitale esprime 6 componenti.
3. Ogni provincia celebra nel proprio Capoluogo la propria assemblea provinciale per l'elezione dei propri componenti del Consiglio Direttivo.
4. In sede di istituzione della Autorità Idrica, le assemblee provinciali vengono convocate e presiedute dal Commissario Straordinario di cui all'art.23 della presente legge. A seguito della istituzione della Autorità Idrica le assemblee provinciali vengono convocate e presiedute dal Presidente uscente del Consiglio Direttivo.
5. I rappresentanti dei Comuni partecipano alle votazioni dell'Assemblea provinciale con peso rapportato alle seguenti fasce demografiche di appartenenza del Comune in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale:
 - a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - peso uguale a 1;
 - b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - peso uguale a 2;
 - c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - peso uguale a 4;
 - d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - peso uguale a 8;
 - e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti - peso uguale a 16;
 - f) comuni con popolazione superiore a 30.000 o che siano capoluoghi di provincia - peso uguale a 32.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un terzo dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede:
 - a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;
 - b) all'adozione dei regolamenti interni di organizzazione;
 - c) all'adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
 - d) all'adozione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.
8. I componenti del Consiglio direttivo percepiscono un gettone di presenza pari a € 300,00 lorde per ogni seduta a cui partecipano.

Art. 8
(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed è composto dal Presidente e da due componenti effettivi, oltre a due componenti supplenti. Il Collegio dei Revisori è eletto dalla Assemblea Regionale sulla base delle proposte di nominativi sottoscritti da almeno 1/3 dei sindaci.
2. Al Collegio spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica dei comuni, oltre al rimborso delle spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 9
(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; la nomina ha carattere fiduciario e viene effettuata a seguito di avviso pubblico indetto dal Presidente, riservato a manager del servizio idrico integrato e ad esperti nel settore del Diritto dell'Ambiente e della Ingegneria Idraulica.

Art. 10

(La struttura tecnica e amministrativa)

1. Il Consiglio Direttivo adotta la dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale, approva i bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e delibera sulle proposte di comando, trasferimento o scavalco del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.
2. Gli avvisi pubblici per contratti a tempo determinato vengono predisposti dal Direttore Generale ed approvati con decreto del Presidente.

Art. 11
(Il Piano d'Ambito)

1. Il Consiglio Direttivo emana le linee guida per la redazione del Piano d'Ambito Regionale. Il Piano Viene adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Regionale.
2. Il piano si ispira al riuso della risorsa idrica depurata ed al risparmio idrico, nonché alla interconnessione delle reti del sistema idrico integrato al fine di offrire flessibilità in relazione alle esigenze del perimetro regionale nei suoi differenti usi (potabile, agricolo, industriale).
3. Fino alla approvazione del nuovo Piano d'Ambito Regionale restano in vigore i Piani d'Ambito provinciali.

Art. 12

(Affidamento del SII su base regionale)

1. A seguito della approvazione del Piano d'Ambito Regionale vengono avviate le procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato su base regionale.
2. I contratti in vigore non sono prorogabili. Il Nuovo Gestore subentra nelle singole gestioni di ogni ex ambito territoriale alla scadenza di ogni singolo contratto.

Art. 13
(La tariffa)

1. A seguito dell'affidamento su base regionale, al fine di perseguire l'allineamento dei livelli tariffari a beneficio degli utenti degli ATO che attualmente hanno tariffe più alte della media regionale, la tariffa viene aggiornata ed omologata in capo al nuovo gestore in occasione del suo subentro in ciascun Ambito.

Art. 14
(Le entrate)

1. Costituiscono entrate:

- a) I contributi regionali;
- b) La quota parte della tariffa vincolata alla copertura dei costi di funzionamento per l'esercizio delle proprie funzioni;
- c) Eventuali trasferimenti statali, regionali e di enti locali o altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività o progetti.

Art. 15
(Depurazione e common carriage)

1. I depuratori ad uso promiscuo gestiti dal Consorzio Industriale del Lazio già di fatto destinati prioritariamente ad uso civile, laddove funzionali a soddisfare le esigenze del SII, sono inseriti nel Piano d'Ambito e trasferiti all'Autorità Idrica che li conferisce al gestore dell'Ambito. Laddove tali depuratori soddisfino prioritariamente l'uso industriale, Il Consorzio Industriale del Lazio stipula con l'Autorità Idrica una convenzione d'uso promiscuo in regime di *Common Carriage* le cui condizioni economiche e contrattuali vengono regolate da un apposito Collegio Consultivo Tecnico.

2. Le acque reflue depurate vengono destinate in via prioritaria al riutilizzo ai fini industriali ed irrigui.

Art. 16
(Dissalatori)

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento idrico delle aree insulari e costiere ad alto tasso di sviluppo turistico nella stagione estiva, la Regione promuove e finanzia la realizzazione di dissalatori ad iniziativa della Autorità Idrica inseriti nel Piano d'Ambito.

Art. 17
(autoproduzione energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. L'Autorità Idrica promuove l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del Gestore dell'Ambito sui propri impianti anche attraverso la produzione idroelettrica nelle proprie condotte e con lo sfruttamento dei salti idrici connessi ai corpi idrici utilizzati.
2. L'autoproduzione è finalizzata all'abbattimento dei costi di approvvigionamento energetico al fine di contenere gli incrementi tariffari.
La Regione privilegia le richieste di concessione del gestore dell'Ambito approvate dalla Autorità Idrica.

Art. 18

(Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile)

1. Il gestore idro-potabile effettua una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del Psa del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del Censia, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7 del DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il sistema di fornitura idro-potabile effettuata, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformità sulle acque destinate al consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo 14 del D. Lgs.18/2023.

Art. 19
(Controlli interni)

1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 18/2023.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13.
3. Il gestore idro-potabile provvede all'inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato Antea entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera, b), comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali, alla Regione, alla Autorità Idrica e Province competenti per territorio; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalità del presente decreto.
4. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
5. I risultati dei controlli interni registrati in Antea:
 - a) sono resi accessibili da parte del Censia all'Autorità Idrica e ad Arera per le specifiche finalità di pertinenza;
 - b) sono resi disponibili da parte del Censia all'Istituto nazionale di Statistica (Istat) per le specifiche finalità di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilità delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.

Art. 20
(Controlli esterni)

1. I controlli interni esterni sono i controlli svolti dall'Autorità Idrica per verificare il corretto adempimento da parte del Gestore degli obblighi di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 18/2023.
2. Per l'esecuzione dei controlli esterni l'Autorità Idrica si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli esterni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli interni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18/2023.

Art. 21

(Accesso all'acqua destinata al consumo umano)

1. La Regione, anche su proposta dell'Autorità Idrica, adotta le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi già ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto.

2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e l'Autorità Idrica:

- a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili, tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonché i motivi di tale mancanza di accesso;
- b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano;
- c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
- d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua potabile di rubinetto:

1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilità dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata informazione;

2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;

3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

3. La Regione e l'Autorità Idrica rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel sistema Antea entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o in contenitori.

4. La Regione e l'Autorità Idrica adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali.

5. Le Regione e l'Autorità Idrica, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.

Art. 22
(abrogazioni)

1. La L.R. .9 luglio 1998, n.26 è abrogata;
2. La L.R. 4 aprile 2014, n.5 è abrogata;
3. L.R. 28 Ottobre 2015, n. 13 è abrogata;
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 23
(Norme transitorie)

1. Fino all'effettivo insediamento degli organi dell'Autorità Idrica, le attività volte alla costituzione dell'Ente sono attribuite, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ad un Commissario straordinario individuato dal Presidente della Regione fra i Dirigenti generali della Regione. Al Commissario spetta il compenso del Presidente.
2. Gli organi dell'Autorità Idrica. sono costituiti entro il 31 dicembre 2025.
3. Alla data del 1° gennaio 2026 Gli EGATO, di cui alla L.R. 04 Aprile 2014, n. 5 e ss.mm.ii., cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti. Il personale di ruolo in servizio presso le cessate EGATO e le Province è inserito nel ruolo organico dell'Autorità Idrica. e inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali corrispondente a quella già occupata. Il restante personale è inserito nel ruolo organico dell'Autorità Idrica., previa selezione per titoli ed esami, riservata esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013. Tutti i contratti in essere sono comunque prorogati sino alla data di immissione nel ruolo organico dell'Autorità Idrica., salva la verifica dei titoli previsti per legge per il ruolo ricoperto. La selezione è estesa anche ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. successivamente trasformati in contratti a tempo determinato.
4. Al fine di garantire la continuità amministrativa gli incarichi dirigenziali conferiti presso le cessate EGATO e Province restano in essere presso l'Autorità Idrica sino alla data di conferimento dei nuovi incarichi ovvero sino all'approvazione di diversa articolazione organizzativa da parte degli organi competenti e, comunque, fino alla scadenza del termine di durata massima quinquennale degli incarichi. L'attuazione della presente disposizione non deve comportare oneri aggiuntivi per l'Ente.

Art. 24
(Clausola di non onerosità)

1. La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla normativa vigente.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.